



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



Responsabilità dei genitori per i danni dei figli

16 Novembre 2020 Redazione

Quando il genitore naturale o acquisito è responsabile per le condotte illecite del figlio. Il caso del figlio del coniuge nato dalla precedente unione.

A regolare la **responsabilità dei genitori per i danni dei figli** è l'[articolo 2048 del Codice civile](#) a norma del quale «il padre e la madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori (...) che abitano con essi» a meno che dimostrino di «non avere potuto impedire il fatto».

Si tratta quindi di una «responsabilità oggettiva», che scatta solo per il fatto di avere un legame di sangue con il minore. Vedremo a breve che tale responsabilità si estende, in determinati casi, anche al “genitore acquisito”, quello cioè con cui il proprio genitore si sia risposato o abbia iniziato a convivere.

In questa breve guida parleremo di come si atteggia la **responsabilità dei genitori per i danni dei figli**, fino a quando sussiste e quali prove devono essere addotte, dal padre e dalla madre, per evitare di risarcire i danni commessi dal minore. Ma procediamo con ordine.

Responsabilità genitori per i danni dei figli: fino a che età?

Da un punto di vista **penale**, il minore è responsabile per i reati da lui commessi a partire da 14 anni; prima di tale età, invece, non sono responsabili né lui, né i genitori. Ciò per via del principio secondo cui la responsabilità penale è sempre personale e non si trasferisce mai a terzi. Dunque, le sanzioni penali possono essere inflitte solo nei confronti del diretto responsabile e sempre a condizione che questi abbia superato la soglia dei **14 anni**.

Il problema si pone invece per le **conseguenze civili**, ossia per i danni prodotti e per il relativo risarcimento. Il principio generale vuole sempre i genitori responsabili fino a quando il figlio è minore. Padre e madre, quindi, devono farsi carico di risarcire eventuali danneggiati per fatti commessi sino a quando il figlio non ha raggiunto i **18 anni** (si pensi a un coetaneo che sia stato picchiato durante una scaramuccia a scuola, a un atto di bullismo o cyberbullismo, alla condivisione di un video riservato e così via). Invece, per tutte le azioni compiute dopo i 18 anni è responsabile solo il ragazzo.

Secondo la Cassazione **[1]**, la **precoce emancipazione** dei minori – frutto del costume sociale – non esclude né attenua la responsabilità dei genitori. Questi, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l’onere di impartire ai figli

l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile.

Secondo dunque la Suprema Corte, se nel penale lo spartiacque della responsabilità personale è fissato a **14 anni**, nel civile (ai fini cioè del risarcimento) è fissato a **18 anni**. Ma se prima dei 14 anni, **dei reati non rispondono mai i genitori**, prima dei 18 invece padre e madre **sono responsabili di tutti i danni provocati dal figlio**.

Quando i genitori non sono responsabili per i danni del figlio?

Il citato articolo 2048 del Codice civile esclude la responsabilità dei genitori che riescono a **dimostrare di non aver potuto impedire il fatto**. Questo concetto è stato interpretato in modo molto restrittivo. È infatti dovere del padre e della madre garantire un'educazione nel figlio tale da costringerlo a rispettare le regole sociali e giuridiche, a non essere fonte di pericolo per gli altri e soprattutto per i suoi coetanei. Sicché, in buona sostanza, i genitori finiscono sempre per essere responsabili.

Per i giudici non basta andare a parlare con gli insegnanti del figlio minorenne per escludere la **responsabilità dei genitori** per il fatto illecito commesso.

La colpa per la non adeguata educazione

Per i giudici è onere dei genitori impartire un'educazione adeguata al carattere dei figli in modo da impedire che diventino pericolosi per sé e per gli altri. Quello che si richiede non è un'ininterrotta presenza fisica accanto ai **figli minorenni**, che coinciderebbe con un costante obbligo di sorveglianza, ma un controllo sull'educazione impartita che consenta al figlio di avere un rapporto equilibrato con i coetanei.

Negli anni, i giudici hanno ridimensionato molto la possibilità dei genitori di liberarsi dalla responsabilità per i fatti illeciti commessi dai figli, limitandola a casi isolati di **condotte accidentali o di difesa a fatti illeciti altrui**.

La responsabilità del genitore acquisito per i danni del figlio del partner

Potrebbe succedere che il genitore con cui il figlio convive si risposi o vada a convivere con un'altra persona. Quest'ultima è responsabile per i danni del figlio acquisito? Secondo la Corte di Appello di Bari **[2]**, il nuovo marito non risponde dei danni cagionati dal figlio della moglie quasi quattordicenne, se non ha di fatto un ruolo paterno nell'**educazione del minore**.

La sentenza in realtà apre alla possibilità che anche i genitori non naturali e che non abbiano riconosciuto i figli del coniuge possano rispondere dei **fatti illeciti commessi dai minori** coi quali convivono, ma ne fissa i limiti. La responsabilità nascerebbe soltanto quando la **convivenza è stabile**, la cura del coniuge costante e il rapporto non conflittuale.

In questi casi, il **ruolo paterno** assunto potrebbe far sorgere un dovere educativo nei confronti del minore.

Ciò nonostante, la giurisprudenza ha voluto temperare questo principio riconoscendo, in capo ai genitori acquisiti, una responsabilità tanto inferiore quanto più elevata è l'età del minore.

Se le responsabilità del padre e della madre sono sicuramente elevate quando i figli sono molto piccoli (perché assolutamente incapaci), diminuiscono quando i ragazzi - figli acquisiti - vengono considerati capaci di intendere e di volere. E questa **capacità d'intendere e volere** si può raggiungere anche prima dei 18 anni.

Se, come visto, nel penale l'inizio della responsabilità personale parte da 14 anni, questa regola non vale per la responsabilità civile dove non esiste un limite di età fissato per legge. Di conseguenza, l'attuale emancipazione sociale fa sì che i figli potrebbero essere considerati capaci di intendere e di volere anche prima dei 14 anni.

[1] Cass. sent. n. 24907/2019.

[2] C. App. Bari, sent. n. 1754/20 del 19.10.2020.